

## NOTIZIE INARCASSA

30 Marzo 2020

Gent. Colleghi

Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa

### IN EVIDENZA

#### EMERGENZA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI

In relazione alle recenti misure a sostegno degli iscritti e in generale in relazione a quanto stabilito dal decreto “Cura italia” e il successivo D.M. 27/3/2020 provo a riepilogare alcune modalità operative:

#### Bonus 600 euro per i professionisti iscritti alla cassa

Inarcassa, in attesa della pubblicazione del Decreto attuativo del DL 18/2020 - che prevede l'indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti - renderà disponibile il modulo di domanda **a partire dal 1° di aprile** che l'iscritto potrà presentare esclusivamente nell'area riservata di **Inarcassa On Line**. Ciò al fine di facilitare la presentazione delle richieste qualora venissero confermati gli stringenti termini ad oggi resi noti.

Il Decreto - per quanto sinora anticipato - dispone che siano ammissibili le istanze presentate:

- tra il 1° ed il 30 aprile 2020;
- dai professionisti in regola con gli obblighi contributivi per l'anno 2019 e non titolari di pensione;
- con reddito complessivo percepito nell'anno di imposta 2018 non superiore a 35.000 euro;
- le domande potranno essere presentate anche da coloro che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro a condizione di aver chiuso la partita IVA dal 23 febbraio al 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno un terzo del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Secondo quanto annunciato dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, le indennità verranno erogate agli iscritti seguendo l'ordine cronologico di presentazione, all'esito della verifica del possesso dei requisiti. Inarcassa avrà cura di non escludere alcun professionista avente diritto.

Ulteriori chiarimenti, utili alla miglior fruizione dell'agevolazione prevista dal Decreto, verranno forniti sul sito della Cassa ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo, da parte dei ministeri competenti.

Per approfondimenti: <https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8206.html>

#### Bonus baby sitting

L'art. 23 del D.L. 18/2020 prevede anche per i liberi professionisti iscritti ad Inarcassa la possibilità di accedere al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600

euro. In base alla stessa norma, le modalità operative e il monitoraggio delle domande sono in capo all'INPS.

Le domande dovranno dunque essere presentate direttamente all'INPS con le modalità indicate nella circolare n. 44 del 24/3/2020.

*“Al comma 10, dell'articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall'INPS. Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:*

*APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;*

*CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);*

*PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.”*

L'INPS precisa, infine, che le istanze saranno verificate ed accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse, salvo ulteriori stanziamenti da parte dello Stato.

Per approfondimenti: <https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8200.html>

## **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - “Cura Italia”**

Il cosiddetto decreto-legge “Cura Italia” introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Il riferimento ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate (quindi riguardante anche noi iscritti ad Inarcassa) è negli articoli 27 e 44 che sotto riporto

*Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)*

*1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)*

*1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.*

*2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di prioritarieta' e le modalita' di attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.*

*3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

**Sostanzialmente in questo decreto siamo esclusi dall'indennità mensile di 600€ (art 27) , con il rimando al "Fondo per il reddito di ultima istanza" ancora da definire pienamente (art. 44).**

### **Copertura assicurativa sanitaria Pandemic (Covid-19)**

Inarcassa ha sottoscritto un accordo con la Compagnia Assicurativa RMB Salute che garantisce ai nostri Associati che hanno diritto alla Polizza Base una copertura sanitaria gratuita aggiuntiva, senza limite di età, in presenza di patologie derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica (COVID-19).

#### **Beneficiari**

iscritti in regola con gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dei contributi previdenziali verso Inarcassa, ai sensi D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e disposizioni attuative; pensionati non iscritti beneficiari di pensione diretta o ai superstiti (reversibilità o indiretta).

### **Decorrenza**

1 marzo 2020

### **Oggetto**

- a) indennità giornaliera: 30 euro in caso di ricovero con un numero massimo di 30 giorni;
- b) indennità una tantum in caso di convalida post terapia intensiva: 1.500€ alle dimissioni dalla struttura ospedaliera.

L'indennità una tantum da convalida post terapia intensiva è erogata a prescindere dai giorni di durata di ricovero in terapia intensiva. Le due indennità sono cumulabili.

### **Condizioni specifiche**

Rientrano in garanzia tutti i ricoveri avvenuti in struttura ospedaliera del S.S.N., in struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N. o appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (ad. es. ospedali privati, militari e da campo) per l'accertamento o la cura di patologie derivanti da Sindromi Influenzali di natura pandemica;

Sono coperti dalla garanzia tutti coloro che siano risultati positivi al COVID-19 anche prima del 1° marzo, a patto che il ricovero sia avvenuto dalle ore 00.00 del 1 marzo 2020 (data di decorrenza della polizza);

In caso di decesso dell'assicurato è esteso agli eredi il diritto a riscuotere le somme di tali indennità; non è previsto alcun limite di età per beneficiare della copertura.

Le indennità previste da tale garanzia sono aggiuntive a quelle offerte con la Polizza Base e quindi in caso di copresenza di patologie le prestazioni sanitarie e indennitarie si cumulano.

### **Modalità di presentazione della domanda**

Per presentare istanza è sufficiente effettuare il login nell'Area Riservata sul sito internet [www.inarcassa.rbmsalute.it](http://www.inarcassa.rbmsalute.it).

Per approfondimenti: <https://www.inarcassa.it/site/home/covid-19/articolo8194.html>

## **Finanziamenti a interessi zero per gli iscritti**

Finanziamenti fino ad € 50.000 senza interessi, da restituire in **24, 36, 48 e 60** mesi, con **6 mesi** di preammortamento.

### **BENEFICIARI**

Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 **tutti gli iscritti ad Inarcassa, senza limiti di età, in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della richiesta.**

#### **FINALITA'**

Il finanziamento può essere concesso per:

- qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell'attività professionale connessa allo stato di crisi;
- anticipazione costi da sostenere per progetti ed interventi da effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi professionali;
- acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

#### **IMPORTO FINANZIABILE**

Da un minimo di **€ 5.000** a un massimo di **€ 50.000** per singolo professionista, anche associato o socio di una società di professionisti o società tra professionisti.

#### **DURATA**

Prestito concesso con durate di **24, 36, 48 e 60** mesi, con **6 mesi** di preammortamento.

#### **TASSO NOMINALE ANNUO (a carico Inarcassa)**

Fisso, parametrato all'IRS di periodo maggiorato di uno spread di 2,5 punti percentuali, tasso minimo pari allo spread.

#### **CONTRIBUTO**

Inarcassa corrisponderà il **100% della quota interessi** alla scadenza di ogni rata.

**ATTENZIONE:** Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell'Associazione detto contributo viene meno e il professionista dovrà provvedere al loro pagamento integrale a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell'immediato rimborso del credito residuo.

#### **SPESE ISTRUTTORIA**

“una tantum” € 50 trattenute sull'importo erogato.

#### **PERIODICITA' di RIMBORSO**

Rate mensili, con inizio dopo 6 mesi dall'erogazione.

#### **SPESE INCASSO RATE**

€ 3,50 per ciascuna rata

#### **PENALITA' DI ESTINZIONE ANTICIPATA**

In caso di estinzione anticipata sarà prevista l'applicazione di una penale pari all'1% del capitale

residuo.

### **COPERTURA ASSICURATIVA**

E' possibile aderire alla polizza assicurativa denominata Arc@professione che garantisce al titolare del finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente.

### **ONERI FISCALI**

All'atto dell'erogazione sarà trattenuta in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.

### **EROGAZIONE**

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio.

### **MODALITA' DI ACCESSO**

La domanda può essere inoltrata esclusivamente tramite [Inarcassa On line](#). E' sufficiente collegarsi alla propria area riservata digitando i codici personali e selezionare, nella sezione "Servizi finanziari e assicurativi", la voce corrispondente.

### **TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA**

Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2020 e saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento deliberato.

Per i dettagli fare riferimento al sito di Inarcassa all'indirizzo:

<https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8190.html>

## **Sussidio una tantum positività a COVID-19**

Sussidio una tantum per nucleo familiare agli iscritti e pensionati a seguito di positività a COVID-19, di uno o più componenti il nucleo (coniuge o figli aventi diritto alla pensione ai superstiti):

- € 5.000 per decesso;
- € 3.000 per ricovero
- € 1.500 per positività senza ricovero.

E' in linea sul sito di Inarcassa l'accesso al sussidio attraverso l'invio della domanda da inoltrare attraverso l'apposito modulo a disposizione nella sezione modulistica – sussidi

Il sussidio:

- viene erogato a prescindere dal requisito di regolarità contributiva;
- è cumulabile con qualsiasi altra prestazione assistenziale disciplinata dai regolamenti vigenti;
- è calcolato in funzione della situazione di maggiore gravità accertata all'interno del nucleo

familiare al momento della richiesta con diritto al ricalcolo della prestazione eventualmente già liquidata, nel limite del massimale di euro 5.000,00.

La domanda di sussidio deve essere inviata, esclusivamente con il modulo a disposizione nella sezione 'documenti utili' qui a destra e nella sezione modulistica - sussidi, completa dei documenti nella stessa indicati, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data:

- della certificazione di contagio;
- della dimissione ospedaliera;
- del decesso.

Per approfondimenti:

<https://www.inarcassa.it/site/home/covid-19/articolo8180.html>

<https://www.inarcassa.it/site/home/modulistica/ricerca-moduli-in-pdf.html>

## Ulteriori aiuti già deliberati

### Contributi minimi 2020

- Il pagamento dei contributi minimi 2020 con MAV, in scadenza 30 giugno e 30 settembre, potrà essere effettuato **entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione**, anche se sui I MAV sono riportate le scadenze originarie.
- Il pagamento con SDD delle **rate bimestrali** dei minimi è **sospeso a partire dalla rata di aprile** e riprenderà dal **31 agosto**. Le rate successive **slitteranno**, di due mesi in due mesi, **fino al 30 aprile 2021**. Il pagamento in ritardo delle singole rate del 2020 - inclusa quella scaduta a febbraio u.s. - **non sarà sanzionato** se l'importo complessivo risulterà versato entro la scadenza dell'ultima rata, cioè entro il 30 aprile 2021.

### Rateazione conguaglio 2018

- La **prima rata** del piano di pagamento con SDD è **posticipata al 31 luglio 2020**. Le **rate successive slittano** al **30 novembre** e al **31 marzo 2021**, senza ulteriori aggravii.

### Pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 - valido anche per le Società

- **Tutti i pagamenti** in scadenza dal 1° marzo al 30 giugno sono **posticipati al 31 luglio 2020**, anche se sui I MAV sono riportate le scadenze originarie. **Slittano** quindi anche tutte le **successive rate dei piani di rateazione**. Sono inclusi i versamenti da **ACA e ROP**. **Attenzione** però, i **termini di adesione on line** ai due istituti **vanno comunque rispettati**.
- Gli associati e le Società sono considerati **regolari**, se hanno presentato le dichiarazioni on line e se non hanno debiti scaduti prima del 1° marzo. Il **certificato di regolarità** contributiva verrà rilasciato anche in caso di mancato pagamento dell'acconto di un piano di rateazione con scadenza entro il 31 luglio 2020.

**Riscossione coattiva e accertamenti massivi - valido anche per le Società**

- Sono **sospese fino al 31 dicembre 2020** le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti verso **professionisti e società**, fatte salve le procedure già avviate e affidate all'Agente di Riscossione o al recupero giudiziale, su cui Inarcassa non può intervenire.
- Sono **sospese fino al 31 dicembre 2020** le attività di accertamento massivo verso professionisti e Società.

**Regolarità contributiva per debiti rateizzati presso AdER - valido anche per le Società**

- **Il certificato di regolarità contributiva** viene rilasciato anche ai contribuenti (professionisti/ società) che presentano debiti affidati ad AdER, per i quali è stato concesso dall'Agente di Riscossione un piano di rateazione regolarmente rispettato.

Per approfondimenti: <https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8176.html>

**Variazione di bilancio per 100 mln euro**

Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 25 marzo 2020, ha deliberato all'unanimità lo stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro da destinare nel 2020 alle misure di assistenza tese a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Dopo le misure, già varate nella seduta del 13 marzo scorso, con un impegno preliminare di 8 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione ha affrontato l'analisi costi/benefici delle possibili ulteriori azioni da proporre al prossimo CND a seguito della variazione di bilancio di 100 milioni.

Queste saranno le linee di azione che il Comitato Nazionale dei Delegati sarà chiamato a valutare con urgenza e ad integrare, per consentire ad Inarcassa di procedere con le autorizzazioni dei Ministeri Vigilanti, alle quali essa è obbligata. Diversamente dallo Stato la Cassa non può permettersi interventi 'a pioggia'. Ma, ribadisce, con questo lavoro in progress saprà rispondere alle esigenze di tutti gli associati.

Per approfondimenti: <https://www.inarcassa.it/site/home/covid-19/articolo8196.html>

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco